



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*, e, in particolare, l'articolo 44, comma 11-bis, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, che ha previsto un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della disposizione, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante *Proroga e definizione dei termini*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che, modificando l'articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha prorogato la misura anche per il 2017;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, all'articolo 53-ter, ha previsto la concessione del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, alle condizioni ivi indicate;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*, che all'articolo 1, comma 139, ha prorogato per il 2018 le misure di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e di cui all'articolo 53-ter decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTO l'articolo 1, commi da 140 a 144, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante *Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed in particolare l'articolo 25-ter;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*, ed in particolare l'articolo 1, comma 282;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*, ed in particolare l'articolo 1, commi 491 e 492;

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*, ed in particolare l'articolo 1, comma 289;

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*, ed in particolare l'articolo 1, comma 127;

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, ed in particolare l'articolo 1, comma 325;

VISTA la legge 30 dicembre 2023 n.213, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*, e, in particolare, l'art. 1, comma 170;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*" e, in particolare, l'art. 1 comma 189, che recita: "*Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2025, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti,*





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente comma e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente”.

TENUTO conto delle note del 20 gennaio 2025 con le quali la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali ha richiesto alle Regioni di comunicare i fabbisogni, ai fini della ripartizione delle risorse stanziare, indicando i criteri per formulare le esigenze finanziarie e sottolineando la necessità di tener conto dei residui dei precedenti finanziamenti ancora disponibili ed utilizzabili nell'annualità corrente ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

TENUTO conto delle note di riscontro delle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Umbria e Veneto che non hanno richiesto risorse per l'annualità 2025, ritenendo l'attuale consistenza dei residui adeguata alla copertura per l'anno 2025 delle potenziali esigenze finanziarie di cui agli artt. 44 comma 11-bis del decreto legislativo n. 148/2015 e art. 53-ter decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.;

TENUTO conto delle note di riscontro delle Regioni Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Sardegna, Molise, Campania, Puglia e Sicilia con le quali è stata richiesta l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie necessarie in relazione alle proprie esigenze;

CONSIDERATO che le esigenze finanziarie comunicate dalle Regioni interessate superano, complessivamente, il limite di spesa di 70 milioni di euro previsto per il 2025;

RITENUTO di dover riparametrare le risorse da assegnare alle Regioni in considerazione delle risorse finanziarie disponibili in base al monitoraggio INPS;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

ARTICOLO 1

1. Sono assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, le seguenti risorse finanziarie:

Taglio lineare tolti residui Toscana-Molise	
Regione	stanziamento
Toscana	34.674.679,17 €
Molise	5.065.286,82 €
Lazio	8.082.032,72 €
Puglia	1.739.493,81 €
Sicilia	1.739.493,81 €
Sardegna	8.480.032,35 €
Campania	4.275.580,12 €
Piemonte	3.769.033,93 €
Marche	2.174.367,27 €
70.000.000,00 €	

ARTICOLO 2

1. L'onere complessivo, pari ad euro 70.000.000, è posto a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ARTICOLO 3

1. Le Regioni sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite.
2. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal precedente articolo, e trasmette relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per il visto e la registrazione e sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Marina Elvira Calderone



Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Giancarlo Giorgetti

Firmato digitalmente da

Giancarlo Giorgetti

2025-03-27 08:13:50 +0100